

# PARCO NATURALE REGIONALE LAMA BALICE

*Legge Regionale n. 15 del 5 giugno 2007*

*n. 002/2022 del 15 marzo 2022*

**Oggetto:** *Nulla Osta - Rimozione Biomasse Vegetali Spiaggiate di Posidonia oceanica tratto foce Lama Balice - area della battigia linea di riva in prossimità del tratto terminale del canale deviatore di Fesca.*  
**Proponente:** *Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene.*

## IL DIRETTORE

### RICHIAMATE

- la Deliberazione dell'Assemblea degli Amministratori del Parco n. 1/2022 del 10.02.2022, con la quale, è stato confermato, in favore del sottoscritto, Dott. Nicola Lavermicocca, l'incarico di Direttore facente funzioni del Parco Naturale Regionale di Lama Balice, fino alla data del 30/06/2022;
- la Legge Regionale n. 19 del 24/07/1997 - *Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia*;
- la Legge Regionale n. 15 del 05/06/2007, istitutiva dell'area naturale protetta;
- la Legge Regionale n. 17 del 14/06/2007 - *Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*;
- la Convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. tra i Comuni di Bari, Bitonto e Città Metropolitana in data 01.08.2008, successivamente modificata in data 13.06.2013, in base alla quale il Comune di Bari è Ente capofila nella gestione del Parco;

### PREMESSO CHE

- con nota acquisita via e-mail, in data 02/03/2022, prot. 69480, la Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene del Comune di Bari ha segnalato la necessità di disporre interventi di asportazione di Biomasse Vegetali Spiaggiate, motivata da ragioni di ordine igienico-sanitario, di *Posidonia oceanica* nel tratto di Lama Balice, che si sviluppa, alla foce, nell'area di battigia al limite della linea di riva consolidata;
- le operazioni di rimozione proposte si specifica che saranno eseguite entro il 31/03/2022;
- in data 03/03/2022 AMIU Puglia spa, incaricata della esecuzione dell'intervento dal Comune di Bari, con nota prot. 4612/VII, in atti dal 07/03/2022, ha comunicato che le operazioni di asportazione delle BVS si svolgeranno secondo il dettaglio della scheda operativa redatta ai sensi delle Linee Guida della Regione Puglia per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate - Atto Dirigenziale n. 0229 del 22/06/2015 - relativamente alla proposta - Opzione 4, interesseranno l'area individuata secondo planimetria-ortofoto allegata (pplla 719, Fg 7-A) estesa circa 500 mq e si comprova la tipologia del materiale oggetto di asportazione con Rapporto di Prova del 07/02/2022, campione prelevato il 25/01/2022 e Certificato di Analisi n. 42.26\_22 del Rifiuto Cod. EER 20.02.01 - Rifiuto Solido - Biomasse Spiaggiate;

**RILEVATO** dall'esame della documentazione in atti, che qui si intende richiamata, che

- l'intervento ricade nel territorio del Comune di Bari e si colloca alla foce della Lama Balice;
- dal SIT-Puglia, e dalla planimetria di parte, si evince, diversamente da quanto evidenziato, che le ppille interessate sono **pplle 1563, 719 e adiacente pplla senza numerazione, Fg 7-sez. A**, del Comune di Bari;
- l'area risulta interessata da ATD - Decreto Galasso e Lame e Versanti;
- secondo il PPTR, risulta classificata come Figura - *La Conca di Bari e il sistema radiale delle Lame, Ambito - La Puglia Centrale, Componenti Geomorfologiche - Lame e Gravine, Versanti, Componenti Idrologiche - Fiumi, Torrenti e acque pubbliche, Territorio costiero, Componenti Aree Protette - Parchi e riserve, Beni paesaggistici ed Aree di Rispetto da Parchi e riserve, Componenti Botanico-Vegetazionali*

- *Formazioni arbustive in evoluzione; Componenti Culturali e Insediative - Immobili e Aree di notevole interesse pubblico;*

- secondo il Piano Territoriale adottato, vi è uno stato Botanico-Vegetazionale, di *colonizzazioni da vegetazione igrofila sub-alofila; habitat tipici della vegetazione delle paludi salmastre mediterranee e delle spiagge;* ambito faunistico, riconducibile a quello dei *sistemi costieri e sub-costieri;* l'uso del suolo, risulta a *cespuglieti ed arbusteti - cod. 322* nonchè alla linea di costa - *rocce nude, falesie e affioramenti - cod. 332;*
- l'analisi delle Ortofoto-SIT-Puglia confermano la classificazione dell'area di intervento così come meglio dettagliata dalla suddetta classificazione PPTR e del Piano Territoriale adottato;
- non si rinviene vegetazione naturaliforme, di rilievo protezionistico, che colonizza il tratto di lama interessato dall'accumulo di Biomasse Vegetali Spiaggiate di *Posidonia oceanica;*
- l'accumulo di Biomasse Vegetali Spiaggiate di *Posidonia oceanica* risulta costituito da un aggregato di foglie morte, rizomi, resti fibrosi di *Posidonia oceanica* accumulati e rimescolati al materiale detritico della linea di costa a formare "*banquettes*" con spessore massimo di 2 metri, tale ammasso si presenta con una struttura lamellare molto compatta ed elastica;
- ai fini della classificazione dell'intervento per le operazioni di asportazione delle BVS, il tratto di costa si ritiene che l'Unità Fisiografica della spiaggia in esame possa essere classificata come tratto di costa *Antropizzata* in Macro Tipo Costiero - 16 - in *Ambito Urbano* ovvero come *Foce di corso d'acqua - Canale MC - 18-19;*

#### EVIDENZIATO CHE

- le motivazioni della esecuzione degli interventi, sono dettate da ragioni *igienico-sanitarie*, così come rappresentati dal Comune di Bari, richiedente;
- gli interventi di asportazione e pulizia del tratto di lama ispezionato fino alla penetrazione massima di 100 m direzione entroterra, nell'area di battigia, ovvero dalla linea di riva, finalizzati alla asportazione delle *banquettes* di *Posidonia oceanica* - Biomasse Vegetali Spiaggiate, con l'avvertenza che prima dell'avvio delle operazioni si debba ispezionare, a cura di un tecnico faunista-ambientale, tutta l'area di intervento percorrendola a piedi allo scopo di rilevare la eventuale presenza di specie o nidi, covi e nicchie di specie di interesse protezionistico, onde valutare le modalità di *displacement* ovvero, *in estrema ratio*, di interruzione dei lavori;
- gli interventi di asportazione delle *banquettes* di *Posidonia oceanica* - Biomasse Vegetali Spiaggiate - possano essere anche inquadrati a tutela della identità della foce e dovranno essere eseguiti senza modificare la morfologia originaria dell'area di battigia e della foce della Lama;
- le operazioni di rimozione delle *banquettes* di *Posidonia oceanica* - BVS - dovranno svolgersi manualmente ovvero con ausilio di mezzi meccanici a basso impatto di emissioni polverulente ed acustiche e movimentati su ruote gommate ed eccezionalmente tramite operatrici cingolate;
- i residui della asportazione delle *banquettes* di *Posidonia oceanica* - Biomasse Vegetali Spiaggiate - non possono essere bruciati bensì dovranno essere conferiti-smaltiti secondo le previsioni di legge, opzione 4 delle *Linee Guida della Regione Puglia per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate* - Atto Dirigenziale n. 0229 del 22/06/2015;

**CONSIDERATO CHE** l'intervento in oggetto, non è in contrasto con l'art. 3 "*Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale*" della L.R. n. 15 del 5 giugno 2007;

#### RITENUTO CHE

- le attività di asportazione di rifiuti e BVS alla foce della Lama causano interferenze, a carico dell'area protetta, non significative, in considerazione della esecuzione delle operazioni a carattere temporaneo, da svolgersi entro massimo tre giornate di lavoro da concludersi entro il giorno 31/03/2022, e tuttavia con le prescrizioni di seguito elencate, si possa contribuire a mantenere uno stato di conservazione soddisfacente delle condizioni naturaliformi del sito;
- l'esecuzione delle operazioni dovrà svolgersi nella fascia oraria diurna dalle ore 8,00 alle ore 18,00;
- nelle operazioni di allestimento cantiere e movimentazione delle operatrici dovranno essere percorsi i tracciati più brevi dalla viabilità urbana (lungomare IX Maggio) all'area di battigia ovvero con accesso, e transito, nel tratto di interruzione del muretto di protezione al canale deviatore e tuttavia dovrà essere assicurato il ripristino dello stato dei luoghi, ex-ante esecuzione delle operazioni, nonché saranno

salvaguardati e tutelati eventuali muretti a secco interferenti, componenti della vegetazione arborea ed arbustiva, consolidata e spontanea, ricadenti nell'area di intervento e movimentazione;

- \* particolare attenzione, nella esecuzione delle ispezioni faunistico-ambientali, con tecnico incaricato dal soggetto richiedente e/o esecutore, debba essere riservato alla rilevazione della eventuale presenza di nicchie, covi e rifugi tipici del *Charadrius alexandrinus (Fratino)*, al fine di mettere in atto misure atte a favorire il temporaneo *displacement* e la salvaguardia della schiusa delle uova della predetta specie, evitando in ogni caso il calpestio dei nidi;
- \* le operazioni, ivi incluso il transito delle macchine-operatrici, dovranno svolgersi esclusivamente nella zona interdittale della spiaggia ovvero nella fascia max di 100 dalla linea di riva consolidata;
- \* non vi siano, a margine degli interventi, con le prescrizioni di seguito elencate, ulteriori situazioni di degrado significativo né perturbazione diretta di habitat, né perturbazione a carico delle specie, così come documentato, avuto riguardo delle singole valutazioni sulle potenziali alterazioni ambientali e dello stato dei luoghi;

**PRECISATO** che il presente atto :

- di natura gestionale, è di competenza dirigenziale;
- non comporta oneri, ed impegni di spesa;
- non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto/a per legge, né esonera il soggetto richiedente, Comune di Bari, dall'acquisizione degli stessi in particolare per quelli previsti in materia paesaggistico-ambientale, di gestione del Demanio Marittimo-Costiero e di smaltimento-conferimento rifiuti;

**RICHIAMATO** l'assoluto rispetto dei divieti di cui all'art. 3, della Legge Regionale istitutiva del Parco n. 15 del 05/06/2007, nonché le prescrizioni di base previste per la salvaguardia delle lame e versanti così come previste nelle NTA del PPTR-Puglia ovvero i principi di ispirazione comunitaria in materia di tutela ambientale delle Aree Protette;

**DICHIARATO** che, il sottoscritto non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse, come disposto dall'art. 6 bis ex legge n. 241/1990 smi., e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui si incorre nel caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

**VISTA**

- la Legge Regionale n. 15 del 05/06/2007;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), Dec. Leg.vo 18.08.2000, n. 267 e smi;
- le Linee Guida della Regione Puglia per la Manutenzione delle Spiagge;
- le Linee Guida della Regione Puglia per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate - Atto Dirigenziale n. 0229 del 22/06/2015;

**RICHIAMATE** le premesse tutte che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente parere;

### **ESPRIME** **NULLA OSTA FAVOREVOLE**

alla esecuzione delle operazioni di asportazione di Biomasse Vegetali Spiaggiate, così come richieste, e motivate, dal Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene, delle *banquettes* di *Posidonia oceanica* nel tratto di Lama Balice, che si sviluppa, alla foce, nell'area di battigia al limite della linea di riva consolidata, in area catastalmente identificata **al Fg 7-sez. A, ppille 1563-719 719 e adiacente ppilla senza numerazione, del Comune di Bari**, (richiesta acquisita in atti dal 02/03/2022 - e regolarizzata in data 07/03/2022), nel tratto di foce della Lama Balice fino alla penetrazione massima di 100 m, direzione entroterra, nell'area di battigia, ovvero 100 m dalla linea di riva consolidata, ovvero in un'area di movimentazione dei mezzi meccanico-operatori, nella zona interdittale della spiaggia identificata nella fascia max di 100 dalla linea di riva consolidata così come dettagliato meglio in narrativa e con le prescrizioni di seguito elencate, e con l'avvertenza che l'eventuale disapplicazione anche di una di esse costituisce motivo di nullità del presente atto

- a) accertamento preliminare, a cura del richiedente, e/o consulenti faunistico-ambientali incaricati dallo stesso, in tutti i giorni di esecuzione degli interventi, per comprovare l'assenza di nicchie, covi e rifugi tipici della fauna insediata nella Lama e nel Parco Lama Balice e messa in atto di misure atte a favorire il temporaneo allontanamento della fauna, ove rinvenuta, e con particolare attenzione alla eventuale presenza di nicchie-nidi-covi-rifugi tipici del *Charadrius alexandrinus (Fratino)*, onde valutarne le modalità di allontanamento ovvero, *in estrema ratio*, in caso di impossibilità a salvaguardare specie-habitat e covi-nicchie-nidi-rifugi, di interruzione dei lavori;
- b) periodo temporaneo per l'esecuzione massimo n. 3 giorni di lavoro consecutivi da svolgersi entro il 31/03/2022;
- c) esecuzione operazioni nella fascia oraria diurna dalle ore 8,00 alle ore 18,00;
- d) esecuzione interventi di rimozione dei BVS, manualmente ovvero con ausilio di mezzi meccanici a basso impatto di emissioni polverulente ed acustiche e movimentati su ruote gommate ed eccezionalmente tramite operatrici cingolate;
- e) divieto di costituire cantieri temporanei su suoli o superfici coperti da vegetazione spontanea;
- f) comunicazione di inizio lavori entro le 12 ore antecedenti gli interventi, alla Direzione del Parco di Lama Balice - PEC - [ambienteigienesanita.comunebari@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambienteigienesanita.comunebari@pec.rupar.puglia.it) - [n.lavermicocca@cittametropolitana.ba.it](mailto:n.lavermicocca@cittametropolitana.ba.it) - nonché a tutti i destinatari del presente atto, sotto riportati;

Si trasmette il presente atto direttoriale :

- alla Regione Puglia - **Dipartimento** Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - **Sezione** Tutela e valorizzazione del Paesaggio - **Servizio** Parchi e Tutela della Biodiversità - **PEC** - **ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it** - affinché venga esercitato il potere di controllo nelle forme e nei tempi, di cui al comma 3, dell'art. 3, L.R. n. 17/2007;


Si trasmette, il presente atto direttoriale :

- al Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Igiene, Sanità - **PEC** - **ambienteigienesanita.comunebari@pec.rupar.puglia.it** ;
- AMIU-Puglia spa - **PEC** - **serviziesterni.amiu@legalmail.it** ;
- Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio - Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità - **PEC** - **ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it** ;
- Città Metropolitana di Bari - Sindaco Metropolitan - **PEC** - **cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it** ;
- al Sindaco del Comune di Bari - **PEC** - **gabinettodelsindaco.comunebari@pec.rupar.puglia.it** ;
- al Comune di Bari - Ripartizione Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile - **PEC** - **poliziamunicipale.comunebari@pec.rupar.puglia.it** ;
- al Sindaco del Comune di Bitonto (BA) - **PEC** - **protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it** ;
- ai Carabinieri Forestale - **PEC** - **fba43420@pec.carabinieri.it** ;

Il presente Nulla Osta dovrà essere affisso, per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio *on-line* del Parco Naturale Regione Lama Balice e all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Bari, del Comune di Bitonto e della Città Metropolitana di Bari, in ottemperanza quanto stabilito dall'art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente Parco, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 smi.

Bari, 15 marzo 2022

Nicola Lavermicocca  
Direttore f.f.



Il presente atto si compone di quattro facciate ed è adottato in originale